

IVA

I servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici

di **Marco Peirola**

In un [precedente intervento](#) si è dato conto dell'esonero, con effetto dal 1° gennaio 2015, dagli obblighi di emissione della fattura e di rilascio dello scontrino e della ricevuta fiscale per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti italiani che non agiscono nell'esercizio d'impresa, arte o professione.

In considerazione del luogo impositivo delle predette operazioni, agganciato al Paese del **committente anche nei rapporti "B2C"** (*business to consumer*), assume importanza individuare le prestazioni che possono qualificarsi come servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici.

Il Reg. UE n. 1042/2013, nel modificare il Reg. UE n. 282/2011 con efficacia dal 1° gennaio 2015, ha introdotto i nuovi artt. 6-*bis* e 6-*ter*, che contengono, rispettivamente, gli **elenchi in positivo** e gli **elenchi in negativo** dei servizi di telecomunicazione e dei servizi di teleradiodiffusione. Lo stesso Reg. UE n. 1042/2013 ha riformulato l'art. 7 del Reg. n. 282/2011, che già elencava – seppure in modo non esaustivo – i “servizi prestati tramite mezzi elettronici” di cui alla Direttiva n. 2006/112/CE, **escludendo** dalla categoria dei servizi elettronici:

- la prenotazione in linea di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini;
- la prenotazione in linea di soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini.

L'art. 24, par. 2, della Direttiva n. 2006/112/CE qualifica come **servizi di telecomunicazione** quelli aventi per oggetto la trasmissione, l'emissione e la ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura via filo, per radio, tramite mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, ivi comprese la cessione e la concessione ad esse connesse, di un diritto di utilizzazione di mezzi per tale trasmissione, emissione o ricezione, compresa la messa a disposizione dell'accesso a reti di informazione globali. In via esemplificativa, il nuovo art. 6-*bis* del Reg. UE n. 282/2011 dispone che **costituiscono servizi di telecomunicazione**:

- i servizi di telefonia fissa e mobile per la trasmissione e commutazione di voce, dati e video, compresi i servizi telefonici con una componente video (servizi di videofonia);
- i servizi telefonici forniti attraverso Internet, compresi i servizi vocali su protocollo Internet (*Voice over Internet Protocol* - VoIP);
- i servizi di posta vocale, chiamata in attesa, trasferimento automatico della chiamata,

identificazione del chiamante, chiamata a tre e altri servizi di gestione chiamata;

- i servizi di radioavviso;
- i servizi di audiotext;
- fax, telegrafo e telex;
- accesso a Internet e al *World Wide Web*;
- connessioni di rete private per collegamenti di telecomunicazione ad uso esclusivo del consumatore.

I **servizi di teleradiodiffusione**, invece, sono definiti dal novellato art. 6-ter, par. 1, del Reg. UE n. 282/2011, come quelli consistenti nella fornitura al pubblico di contenuti audio e audiovisivi, come i programmi radiofonici o televisivi trasmessi attraverso reti di comunicazione da un fornitore di servizi di *media* sotto la sua responsabilità editoriale, per l'ascolto o la visione simultanei, sulla base di un palinsesto. Tra i servizi di teleradiodiffusione così definiti **rientrano**, in particolare:

- i programmi radiofonici o televisivi trasmessi o ritrasmessi su una rete radiofonica o televisiva;
- i programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso Internet o analogia rete elettronica (*IP streaming*), se sono diffusi contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete radiofonica o televisiva.

Non costituiscono, invece, servizi di teleradiodiffusione:

- la fornitura di informazioni su determinati programmi su richiesta;
- il trasferimento di diritti di diffusione o trasmissione;
- l'affitto e il noleggio di attrezzature o impianti tecnici destinati alla ricezione di un servizio di teleradiodiffusione;
- i programmi radiofonici o televisivi distribuiti via Internet o analogia rete elettronica (*IP streaming*), a meno che tali programmi siano diffusi contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete radiofonica o televisiva.

Infine, riguardo ai **servizi prestati per via elettronica**, l'art. 7, par. 1, del Reg. UE n. 282/2011 stabilisce che gli stessi sono forniti attraverso Internet o una rete elettronica, la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione. In questa categoria **rientrano**, in particolare:

- la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi *software*, loro modifiche e aggiornamenti;
- i servizi che veicolano o supportano la presenza di un'azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina *web*;
- i servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;
- la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio

- su un sito Internet che operi come mercato *on line*, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un *computer*;
- le offerte forfettarie di servizi Internet (*Internet service packages*, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il *forfait* va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti *on line*, ecc.);
 - i servizi elencati nell'allegato I allo stesso Reg. UE n. 282/2011.

Non costituiscono, invece, servizi elettronici:

- i beni per i quali l'ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente;
- i CD-ROM, i dischetti e supporti fisici analoghi;
- il materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste;
- i CD e le audiocassette;
- le videocassette e i DVD;
- i giochi su CD-ROM;
- i servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica;
- i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto;
- i servizi di riparazione materiale *off line* delle apparecchiature informatiche;
- i servizi di conservazione dei dati *off line*;
- i servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione;
- i servizi di *helpdesk* telefonico;
- i servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta;
- i servizi tradizionali di vendita all'asta che dipendono dal diretto intervento dell'uomo, indipendentemente dalle modalità di offerta;
- la prenotazione in linea di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini;
- la prenotazione in linea di soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini.

Come indicato dal 3° “considerando” del Reg. UE n. 1042/2013, gli elenchi in positivo e in negativo dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici sono stati introdotti ai fini di maggiore chiarezza, ma gli stessi **non devono intendersi né come esaustivi, né come definitivi**, anche perché l'evoluzione tecnologica è tale da richiedere, nel tempo, aggiornamenti dei suddetti elenchi laddove dovessero nascere nuovi servizi e riconducibili ai settori in esame.

